

Di che cosa è responsabile il direttore responsabile?

## NIENTE SCHERZI, IL DIRETTORE PAGA SALATO

**Il direttore della nostra rivista è stato condannato a due milioni di multa per uno scherzo goliardico combinato da altri. Aspettiamo il processo d'appello, ma dobbiamo riflettere sui problemi che possono verificarsi nelle pubblicazioni telematiche, dove il controllo del direttore è materialmente impossibile**

**S**embra una storia da ridere, e qualcuno due risate se le è fatte. Ma non ride chi si occupa delle leggi sull'informazione, perché questa vicenda getta ombre preoccupanti non solo sulla stampa, ma soprattutto sulle pubblicazioni on-line. Dobbiamo capire se e dove il Tribunale ha sbagliato, o se è meglio rinunciare a fare informazione sulla Rete. Prima di tutto, i fatti.

Nella primavera del '94 arriva alla rubrica MICRO MARKET della nostra rivista un annuncio che suona così: «Compro immagini di ogni tipo (sexy e hard preferibilmente) in ambiente MS-DOS e MAC anche in formato GIF. Riservatezza indispensabile. Inviare liste e prezzi a: nome, cognome, indirizzo e telefono (dopo le ore 21)». L'annuncio viene pubblicato, dopo aver passato il filtro «anti-pirateria», istituito da anni per evitare che sulle pagine di MCmicrocomputer passino traffici di software copiato illecitamente.

Qualche tempo dopo arriva in redazione la telefonata di una signorina che lamenta di aver ricevuto telefonate fastidiose per colpa di quell'annuncio, che non si è mai sognata di inviare, e chiede una rettifica. Il nostro direttore, Marco Marinacci, chiede scusa e sconsiglia la rettifica, perché di fatto questa ripeterebbe l'annuncio. E tutto sembra finire lì.

Invece, dopo quasi un anno, Marco è davanti al Giudice per le indagini preliminari, che lo rinvia a giudizio per violazione dell'art. 57 del codice penale: «omesso controllo» è il capo di imputazione, vedremo tra poco di che si tratta. Il processo si apre il 19 settembre e dopo due udienze, l'8 novembre, il Tribunale emette la sentenza: condannato a due milioni di multa e al pagamento delle spese processuali, con la sospensione della pena

e la non menzione nel certificato penale. La sostanza, vista con occhio disincantato, è questa: la signorina ha subito uno scherzo goliardico di cattivo gusto, e una persona dabbene, assolutamente estranea al fatto, ha subito per questo una condanna penale. Sembra assurdo, ma alla base di questa vicenda c'è una «logica giuridica» a prima vista inattaccabile. Tutto parte dall'art. 21 della Costituzione (ne abbiamo parlato in queste pagine proprio un mese fa) che garantisce la libertà di espressione del pensiero assicurando agli organi di informazione una protezione particolare: *non solo la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, ma si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili*. Lo spirito della norma è chiaro: si assicura alla stampa una particolare difesa da possibili attacchi che possono essere portati attraverso l'applicazione delle norme penali, ma in cambio si chiede una forma di «autocontrollo», per evitare che la libera diffusione delle informazioni possa favorire la commissione di reati (tipici reati a mezzo stampa sono la diffamazione, la pubblicazione di contenuti osceni o raccapriccianti, l'aggiotaggio, la diffusione di notizie atte a turbare l'ordine pubblico e via discorrendo). In altri termini il legislatore dice: io assicuro alla stampa una particolare libertà, ma la stampa non deve approfittarne per commettere o favorire la commissione di atti illeciti; quindi chiedo che per ogni pubblicazione ci sia una persona qualificata che controlli i contenuti e risponda di essi, il direttore responsabile. Se un reato viene commesso a mezzo della stampa, paga il direttore responsabile, perché evidentemente non ha svolto il ruolo di controllore che la legge gli impone.



Condannato per omesso controllo, dopo 15 anni di controlli? Ovvero, come farsi venire i capelli dritti.





Afferma infatti l'art. 57 del codice penale: *Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.*

Bene, dirà qualcuno, ma nel nostro caso che reato è stato commesso? La risposta è: diffamazione, delitto punito dall'art. 595 del codice penale: *Chiunque, [...] comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni [...]. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione.* Con la pubblicazione del falso annuncio la signorina sarebbe stata quindi diffamata.

## Che significa «il contenuto del periodico»?

«Sarebbe» perché, come osserva il difensore, l'avvocato Giovanna Corrias Lucente, nella dichiarazione di appello «il tenore dell'inserzione non è lesivo dell'onore della querelante: si tratta, infatti, di una richiesta di acquisto, lecita e non vietata, attraverso la quale non si rappresenta in maniera disdicevole la sig.ra.....». In questo caso la questione è fondamentale: se attraverso l'annuncio non si è compiuta la diffamazione, non c'è nulla di cui il direttore debba rispondere. In effetti al giorno d'oggi il fatto che una donna chieda di acquistare immagini «sexy e hard» non viene considerato scandaloso, senza considerare che la richiesta potrebbe essere determinata da motivi di studio o di ricerca. Ma il punto che ci interessa non è questo. Il punto è se il direttore sia tenuto a esercitare il suo controllo anche sugli annunci economici, e che tipo di controllo debba esercitare.

Scrive ancora l'avvocato Corrias: «Perno della decisione è costituito dalla quaestio juris: 'Il controllo cui per legge è tenuto un direttore di stampa periodica deve ricomprendere anche gli annunci economici e tutte quelle rubriche non direttamente afferenti il contenuto proprio di un giornale?'».

A mio avviso la questione non si pone nemmeno: il direttore è responsabile dei contenuti redazionali, non di quelli che fanno capo a settori diversi dalla redazione, come gli annunci economici o la pubblicità. Se per «contenuto» si intende qualsiasi cosa scritta sul giornale, non hanno senso le norme sull'ordinamento della professione giornalistica (assai criticabili sotto altri aspetti) e non ha senso la distinzione tra un giornale e un volantino pubblicitario. Se passasse l'interpretazione data dal Tribunale in questa occasione, tutti i direttori dei quotidiani dovrebbero essere condannati per gli annunci di «massaggiatrici» e altri

professionisti del sesso a pagamento, in quanto si configurerebbe il reato di favoreggiamento della prostituzione.

Ma il punto più importante, sul quale dobbiamo riflettere, è un altro. Leggiamo ancora la dichiarazione di appello dell'avvocato Corrias: «Risulta del resto inesigibile la pretesa di estendere il controllo del Direttore anche al contenuto commerciale della pubblicazione. Si tratta, come è noto, di miriadi di annunci che appaiono anche quotidianamente sulla stampa; la loro mole e varietà ne rende materialmente impossibile un'estesa verifica del contenuto». Si tratta del principio che i giuristi riassumono con la massima latina *ad impossibilia nemo tenetur*, cioè «nessuno è tenuto a fare l'impossibile». E dunque non può essere punito chi non ha la possibilità di evitare che un certo reato venga commesso.

## Il problema del reato «on-line»

Per la materia che ci riguarda siamo arrivati al nocciolo della questione: la definizione della responsabilità del direttore di una pubblicazione telematica, nella quale qualsiasi abbonato può immettere «in diretta» qualsiasi informazione, e quindi commettere una serie di reati, tra i quali appunto la diffamazione. Il direttore non ha alcuna possibilità di controllo preventivo, perché l'informazione viene diffusa praticamente nello stesso istante in cui viene scritta o inviata. Questo, se da una parte costituisce il punto più alto della libertà di espressione garantita dall'art. 21 della Costituzione, dall'altra si risolve in un pericolo gravissimo per la vita delle pubblicazioni telematiche, perché il rischio continuo di incriminazione per i contenuti potrebbe scoraggiare chiunque dall'intraprendere un'attività editoriale on-line. Senza contare che, in alcuni casi, la testata potrebbe essere sequestrata. Mentre il sequestro di un numero di una pubblicazione cartacea non impedisce la pubblicazione dei numeri successivi, nel caso di una pubblicazione telematica il sequestro potrebbe riguardare le apparecchiature e quindi causare la cessazione dell'attività per un periodo più o meno lungo, con le conseguenze che si possono immaginare. Ma anche con un risultato paradossale, perché le informazioni potrebbero restare visibili su una quantità di altri sistemi connessi in rete in ogni parte del mondo, prolungando nel tempo il reato o i suoi effetti.

È evidente che la normativa oggi in vigore non è più adeguata alla nuova realtà. E la massima *ad impossibilia nemo tenetur* non può costituire un principio di esonero sistematico delle responsabilità. È necessario rivedere con la massima urgenza le leggi sull'informazione, dettando norme certe e applicabili a tutti i nuovi media, e nello stesso tempo flessibili, per adattarsi a una realtà in continua evoluzione. Quando mancano le norme, o non sono chiare e applicabili, si rischia l'arbitrio. Che è il contrario della libertà.